

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (*CULEX PIPiens*) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE

IL SINDACO

Rilevato che in Italia negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile e che anche nel territorio della Provincia di Ravenna negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara *Culex pipiens* (zanzara comune) che si sviluppa sia in zone naturali ed agricole sia in zone urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la zanzara tigre;

Considerato che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sta attuando, in nome e per conto del Comune, un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai larvali attivi rappresentati dalla tominatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare *Culex pipiens*;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla zanzara tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della zanzara comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1° maggio 2025 fino al 31 ottobre 2025, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteo-climatiche;

Dato atto che, congiuntamente all'adozione del presente provvedimento, il Comune e l'Unione provvedono alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con l'Azienda USL competente per territorio, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;

Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2025 approvato con Delibera Num. 518 del 07/04/2025;

Vista la nota dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica – Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna prot. N. 98113/2025 agli atti con prot. 33741 del 14/04/2025 ad oggetto *“Adozione di misure per la lotta alle zanzare del genere Culex”* nella quale si propone tra l'altro l'assunzione dell'ordinanza in oggetto e si invia lo schema di provvedimento;

Ritenuto di provvedere conformemente a quanto richiesto dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna nella nota sopra richiamata;

Attesa la palese situazione di potenziale rischio per la salute pubblica;

Sottolineata l'urgenza di provvedere con l'adozione di alcune misure idonee a prevenire il rischio di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara comune (*Culex pipiens*);

Sottolineata inoltre la provvisorietà delle misure da adottare fino al 31 ottobre p.v;

Considerato quindi che si rende necessario procedere senza indugio alle misure urgenti di prevenzione indicate dall'AUSL della Romagna, Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna;

Visto il parere favorevole della Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visti

- il Testo Unico delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e smi;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e smi;
- la Legge Regionale 4 maggio 1982 n. 19, e smi,
- l'art. 117 del D.Lgs 31.3.1998 n. 112 e smi;
- l'art. 15 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfezione e derattizzazione";
- il Regolamento di Polizia Locale;
- il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi adottato con Deliberazione di Giunta Regionale 518 del 07/04/2025;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, visto l'art. 50 c. 4 e c. 5 del T.U.E.L approvato con D.Lgs 267 del 18/08/2000 e smi;

ORDINA
Dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2025

AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI AREE SOGGETTE A SOMMERSIONI, QUALI AGRICOLTORI, CACCIATORI O COMUNQUE A CHI HA DISPONIBILITÀ DI:

- bacini per il deposito di acqua
- scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla
- aziende faunistico-venatorie
- coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale
- maceri, valli e chiari da caccia

1. di eseguire nelle zone allagate **periodiche verifiche** della presenza di larve di zanzara e, in caso di accertata presenza di larve, eseguire periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2.e "Lotta al vettore" del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 07.04. 2025;
2. di provvedere a **comunicare** preventivamente all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Igiene, Sanità ed Educazione ambientale all'indirizzo Via Garibaldi n.16 - 48022 Lugo (RA) oppure mediante PEC all'indirizzo pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it **l'avvio delle operazioni di allagamento;**

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 96 e 97 del Regolamento di Polizia Locale.

Per la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 150,00);

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del tipo di prodotto e della quantità utilizzata deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre **dal 1 maggio 2025 fino al 31 ottobre 2025**, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteoclimatiche;

INFORMA

A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento:

– potrà essere proposto ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso;

ovvero

– potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica dello stesso.

Ufficio responsabile del procedimento: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Territorio e Ambiente, Servizio Igiene, Sanità, Educazione ambientale, Via Garibaldi n. 16, Lugo.

IL SINDACO